

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL RIFUGIO “POZZACONE” SITO SUL MONTE CAIRO A MT. 1305 slm.

L'anno, questo giorno, del mese di,

tra

il Comune di Colle San Magno, con sede in 03030 Colle San Magno, Via Garibaldi n. 1, Codice Fiscale 82005110604....., per il quale agisce....., nato a.....il ed ivi residente, nella sua qualità di, secondo quanto stabilito..... ;

e

....., con sede legale in –, codice fiscale..... , rappresentato ai fini del presente atto da, nato/a ail , domiciliato/a per la carica presso la sede della , in qualità di legale rappresentante;

si conviene e si sottoscrive quanto segue:

il Comune di Colle San Magno, come sopra rappresentato, giusta determinazione n., esecutiva dal, in atti, affida a, anch’essa come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di custodia, manutenzione e gestione del Rifugio “Pozzacone” , da considerarsi bene patrimoniale indisponibile strumentale all’esercizio di un pubblico servizio, e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione al rifugio.

Sono patti e condizioni

Articolo 1 – Definizioni

Nel prosieguo del presente atto il soggetto convenzionato con l’Amministrazione comunale verrà definito anche “Gestore” o affidatario; il Comune di Colle San Magno, “Comune”, “Amministrazione Comunale”;

Articolo 2 – Oggetto e Finalità

L’affidamento ha per oggetto la gestione del Rifugio Pozzacone, sito in località montana a quota 1.305 m s.l.m., immerso nel verde del Monte Cairo ed accessibile da sentiero escursionistico, comprensiva di: accoglienza, assistenza e promozione turistica del territorio, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza

Lo scopo dell’affidamento del servizio consiste nella gestione del rifugio improntata alle seguenti priorità:

- ospitalità e pernottamento;
- servizio di ristorazione e ristoro per escursionisti;
- manutenzione ordinaria dei locali e delle pertinenze;

- La gestione del rifugio non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la gestione è affidata, salvo icasi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Articolo 3 – Uso del rifugio

Il gestore dovrà utilizzare e fare utilizzare il rifugio in modo corretto, impegnandosi a mantenerlo in perfetto stato di efficienza, conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della gestione, in perfetto stato di funzionalità.

Articolo 4 – Durata

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre), rinnovabili di ulteriori 3 (tre), previa verifica della regolare esecuzione degli obblighi contrattuali decorrenti dal moento della stipula della convenzione, fatte salve le clausole di recesso e revoca menzionate nel contesto della presente convenzione.

Articolo 5 – Importo dell'affidamento della gestione, utilizzo e tariffe

L'affidatario dovrà permettere l'utilizzo della struttura a terzi, nel rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dalla convenzione.

Il Comune si riserva di utilizzare il rifugio per i propri scopi e per manifestazioni da esso patrocinate con preavviso di 10 (dieci) giorni, concordando le date con il gestore

Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso del rifugio in luogo ben visibile ai visitatori e dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 – Obblighi delle parti

Il Gestore dovrà:

a) osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura del rifugio in oggetto;

b) garantire l'uso pluralistico del rifugio secondo la destinazione e la finalità impressa;

c) collaborare a far pagare tariffe previamente ed annualmente determinate dall'Amministrazione comunale per l'uso del rifugio;

d) consentire l'uso del rifugio per manifestazioni organizzate o sponsorizzate dall'Amministrazione Comunale;

e) comunicare al Comune ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso o di alcune sue parti;

f) garantire la custodia, la manutenzione ordinaria del rifugio in particolare quelli di condizionamento e la pulizia.

g) Sono altresì a carico del Gestore:

h) le spese necessarie per la custodia, manutenzione e pulizia del rifugio e del personale addetto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Gestore medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del codice civile;

l) le spese di manutenzione ordinaria dei locali compresi materiali vari e quant'altro necessari alla normale attività del rifugio:

Si intende per manutenzione ordinaria dei locali:

i) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne; riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;

ii) riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serramenti interni;

Spetta all'Amministrazione Comunale, a mezzo dei suoi organi:

- effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo 8 – Subaffidamento e modificazione del rifugio

Non è ammesso il sub affidamento, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, di quanto forma oggetto dell'affidamento.

È espressamente vietata ogni forma di utilizzo del rifugio diversa da quella prevista nel presente avviso o la modifica della destinazione d'uso dei relativi spazi. Eventuali modifiche tese al miglioramento delle strutture e del servizio dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate. Ogni miglioria sarà a beneficio dell'Amministrazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

Non potranno essere apportate modifiche allo stato del rifugio oggetto della presente convenzione, senza esplicito consenso scritto dell'Amministrazione comunale.

Il Rifugio sarà consegnato così come nello stato di fatto ed accettato senza riserva da parte dell'affidatario.

Articolo 9 – Controlli e verifica funzionamento del servizio

Il gestore consentirà in ogni momento l'ispezione del rifugio da parte degli incaricati del Comune circa i controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti e sugli oneri della presente convenzione nonché per le operazioni di competenza degli uffici tecnici preposti.

Il Comune di riserva di verificare la realizzazione dei progetti indicati in sede di offerta con cadenza semestrale e nel caso di mancata realizzazione di diffidare il gestore invitandolo ad attuarli entro un termine congruo.

Le eventuali inadempienze od irregolarità verranno immediatamente contestate al Gestore.

Articolo 10 – Responsabilità e Polizza di assicurazione - garanzie

Il Gestore risponderà di tutti i fatti connessi alla gestione del rifugio e al comportamento del proprio personale, in relazione alle mansioni rispettivamente assunte a vario titolo, comprese quelle di responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008, sollevando integralmente il Comune di Colle San Magno ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi responsabilità, azione, pretesa o richiesta risarcitoria - presente e futura - da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, per effetto della gestione del rifugio.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori del rifugio, il

personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è pertanto tenuto a rispondere di tutti gli eventuali danni, alle persone e/o alle cose, cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività - comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti - che formano oggetto del servizio e per l'intera durata della Convenzione.

A tal fine il Gestore è obbligato a stipulare - ovvero a comprovare di possedere, in corso di validità - con primarie compagnie assicuratrici, idoneo contratto assicurativo, come di seguito specificato:

polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi (RCT) o subiti da prestatori d'opera (RCO) recante, nella descrizione del rischio assicurato, l'espresso richiamo all'attività di gestione complessiva del rifugio, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività e servizi accessori e complementari alla gestione medesima, per un massimale di almeno Euro 2.500.000,00• e deve inoltre prevedere l'estensione della copertura assicurativa:

a. alla Responsabilità Civile (RC) derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;

b. alla RC per i danni a terzi derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il gestore si avvalga per l'espletamento delle attività;

c. alla RC personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e ss.mm. e ii.;

d. alla RC per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;

e. alla RC per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenuti;

f. ai danni, relativi alla responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati per morte e lesioni ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - ovvero di parte di essi - che non risultino risarcibili dall'assicurazione in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

Il prescritto contratto assicurativo dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione ovvero fino alla data dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere prodotta all'Amministrazione Comunale.

Il Gestore sarà sollevato da ogni responsabilità imputabile a vizi strutturali dell'impianto stesso.

Il Gestore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto della convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali, europee e regionali vigenti in materia.

Il Gestore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento dei servizi assunti,

del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato edella disciplina del proprio personale.

Articolo 11 - Personale

È a carico dell'affidatario la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato della custodia, manutenzione e gestione del rifugio nonché di ogni altra attività connessa. I rapporti con il personale dovranno essere regolati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

È altresì a carico dell'affidatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale adibito e la stipula di specifiche polizze assicurative a favore di tutto il personale operante nell'impianto sportivo.

Doveri del personale

Il personale preposto è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; l'affidatario dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

Inoltre, l'affidatario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nelcorso dell'espletamento del servizio;
- comunichi immediatamente al personale di custodia qualunque evento accidentale (es. danni nonintenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Sicurezza

Il concessionario è tenuto a curare che il personale addetto sia assicurato contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche in modo che sia dotato di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e sue m.i.).

Articolo 12 - Penali

Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

- a) per ogni inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini che saranno indicati per provvedere;
- b) per ogni grave carenza dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce, accertata in sede di sopralluogo da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini che saranno indicati perprovvedere;
- c) per ogni chiusura ingiustificata o/e non autorizzata del rifugio o di loro parti rilevanti, verrà

applicata una penale giornaliera di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.

Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio, verranno escusse direttamente dal Comune sugli importi dovuti al gestore da parte del Comune.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giornidalla notifica della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di assenza o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederàall'applicazione delle sopra citate penali.

Articolo 13 – Recesso e risoluzione

Il Comune potrà recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a 1 mesi comunicato con lettera raccomandata o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
- in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

La convenzione potrà anche essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze: